

STATUTO

LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA VECCHIA
PIEMONTE 83

Numero REA: IM - 122326

Codice fiscale: 01392350086

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA NORME APPLICABILI

Articolo 1 Costituzione e sede sociale

E' costituita la società cooperativa sociale denominata "La Fenice Società Cooperativa Sociale". La Società ha sede in Comune di Imperia (IM) e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2 Durata della società

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3 Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, ove ne ricorrano i requisiti richiesti all'art. 2519 ultimo comma del codice civile.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Articolo 4 Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità, della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) e 4 della legge n. 381/1991;
- b) lo svolgimento delle attività di impresa, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli art.1, lettera b), e 4 della legge n. 381/1991.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa e funzionalmente collegata con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa e i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 5 Oggetto

La cooperativa si propone in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo, di fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi ed attività educative, socio-educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi, attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla legge 381/91.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:



Per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1 lettera a) e 4 della L.381/1991 la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

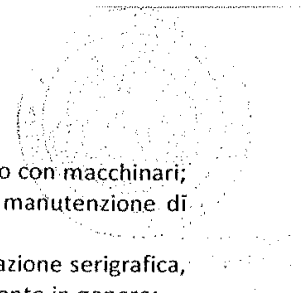
- fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini; servizi di attività socio educative, socio ricreative, motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati;
- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;
- gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
- gestire attività volte ad inserimenti lavorativi, abitativi, sportivi territoriali e similari;
- aprire e gestire strutture ricettive e comunitarie di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;
- gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;
- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;
- promuovere, gestire ed effettuare attività di ricerca, indagini, corsi di aggiornamento e/o di formazione;
- organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la cooperativa opera, sia propri sia di organismi similari;
- promuovere iniziative di carattere sociale; culturale e ricreativo connesse con le attività principali;
- contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, Province, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e non.

La cooperativa inoltre potrà svolgere le seguenti attività:

- fornire servizi sociali, psicologici, sanitari ambulatoriali, domiciliari e territoriali a terzi;
- fornire servizi di mediazione culturale e linguistica;
- promuovere attività turistiche-sociali;
- fornire consulenza di formazione e selezione del personale, anche a terzi;
- ideare, progettare, avviare attività commerciali e/o turistiche e/o artigianali e/o agricole, a fini terapeutici, volte alla produzione di beni o servizi a favore dei soggetti assistiti;
- organizzare convegno, stage, seminari e incontri pubblici.

Per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1 lettera b) e 4 della L. 381/1991, la cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, quali:

- fornire servizi di supporto nel campo dei servizi sociali ed educativi, ed in particolare: pulizie di strutture, gestione di lavanderie e servizi mensa, gestione di strutture adibite a foresterie, accompagnamento, servizi di reception e tutto quanto possibile dalle leggi vigenti in materia per le cooperative sociali di tipo B;
- gestire strutture turistico - alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, gestire agenzie di viaggio e turismo sociale, gestire arenili, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, mense scolastiche ed aziendali, ristoranti, osterie, bar e attività di catering, cinema, teatri, circoli sociali e ricreativi, servizi di informazione, spazi polivalenti, gestire e/o organizzare centri di laboratorio permanenti per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- offrire servizi di progettazione, realizzazione, manutenzione e custodia di spazi verdi comprese le attività accessorie quali gestione di serre e vivai, nonché attività di disboscamento e conseguente verticalizzazione della legna, potature, cura di patologie vegetali, ivi compresi i trattamenti con agenti chimici;
- attività di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi, comprese le attività complementari e preliminari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e distaccamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini, piazzali e varie;

- 
- gestione di attività connesse all'igiene urbana: spazzinaggio di strade e piazzali, a mano o con macchinari; raccolta di rifiuti organici; raccolta di rifiuti ingombranti; gestione di isole ecologiche, manutenzione di cassonetti o di attrezzature necessarie alla raccolta di rifiuti ecc.;
 - gestione di attività di produzione e commercio stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica, confezionamento, imballaggio, termosaldatura, cellophanatura, blisteratura, confezionamento in genere;
 - gestire attività commerciali sia fisse che ambulanti (negozi, bar, edicole, ecc);
 - commercio di prodotti alimentari e non;
 - attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione di locali per Enti Pubblici e privati in genere (uffici, condomini, attività commerciali, stabilimenti ecc.);
 - attività varie: servizi di guardia campestre, gestione di parcheggi auto, motocicli, camper, ecc. , addetti al posteggio veicoli, misuratori e simili;
 - produzione e commercio di gadget e articoli regalo in genere;
 - autotrasporto di merci per conto terzi,
 - distribuzione di volantini e materiale pubblicitario, servizio affissioni;
 - organizzare e gestire manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali e internazionali;
 - servizi di telemarketing ed indagini di mercato;
 - attività di comunicazione on line (progettazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailing list web, attivazione di reti locali, ecc.) e off line (progettazione e redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituzionali, volantini per pubblicità, locandine, cd rom, video ecc.). Tutte le attività editoriali potranno essere finalizzate in proprio e per conto terzi e potranno contenere attività di gestione di centri di diffusione riviste, giornali e simili; inoltre, potrà occuparsi dell'organizzazione di fiere, mercati, attività promozionali, convegni ed eventi in genere;
 - gestire e organizzare attività inerenti la progettazione e la redazione di pratiche per la gestione dei Fondi Europei;
 - gestire attività di commercio elettronico, in proprio e per conto terzi, che prevedano anche l'utilizzo di transazione economiche on line;
 - gestione di magazzini di ogni tipo, deposito e custodia merci anche con scaffalature, rotazione materiale, inventari permanenti, imballaggi, confezionamenti, etichettature, termoretrazioni, trasporti e distribuzione; quanto sopra sia in proprio che per conto terzi;
 - servizio recapiti per Enti Pubblici e privati di tutta la corrispondenza commerciale, depliant e volantini commerciali, circolari e stampe, pubblicazioni e calendari, pacchi e colli;
 - svolgere lavori idraulici, elettrici, di falegnameria e di piccola manutenzione
 - servizio di lettura e censimento di contatori utenze acqua, gas, energia elettrica e vari;
 - servizio di supporto amministrativo, di segreterie, di servizi di informazione e gestione di programmi informatici particolari;
 - svolgere servizi diretti di onoranze funebri, gestire cimiteri per conto di enti pubblici e di associazioni private, istituire e/o gestire laboratori artigianali, officine meccaniche e magazzini;
 - effettuare trasporto di persone in genere, compresi studenti;
 - svolgere attività agricole, ovvero la coltivazione del fondo agricolo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e le attività a queste connesse. Si considerano connesse alle precedenti le attività che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Potrà effettuare la coltivazione di erbe medicinali e aromatiche, trasformare i prodotti agricoli anche al fine di ottenere prodotti erboristici, fitoterapici, liquori, estratti in genere.
 - fornire consulenza e assistenza tecnica in materia di nuove costruzioni, programmi complessi, progetti di sviluppo territoriale, progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, riqualificazione urbana e recupero edilizio, nonché provvedere alla realizzazione degli stessi;
 - gestione di attività e centri per l'alfabetizzazione informatica, sia off line che on line; curare la formazione professionale e morale dei propri soci e non;
 - provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonché ad ogni forma di assistenza e previdenza, applicando i principi e i metodi della cooperazione e della mutualità.
- Inoltre la Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa e funzionale purché finalizzata all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, concludere contratti, convenzioni, partecipare attivamente ad istruttorie pubbliche di progettazione, ai tavoli di programmazione e concertazione previsti



dalla legislazione in vigore e compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività sociali, ivi compreso il risparmio sociale.

Potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma - escluso lo scopo di collocamento - in società ed altri enti, economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale proseguimento delle proprie finalità statutarie;

Potrà altresì, in via strumentale alle attività sopra indicate:

- concedere avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative;

- partecipare a gare di appalto e a trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

La Cooperativa può aderire ad altri organismi economici, sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa può altresì promuovere la nascita o aderire o sostenere finanziariamente associazioni, fondazioni, etc. che operano nel campo del volontariato sociale, della ricerca sociale, della formazione professionale, dei servizi alla persona, dell'editoria di interesse sociale, del turismo e/o ricezione sociale, etc.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Articolo 6 Numero e requisiti dei soci

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i soggetti di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano maturato una capacità professionale in settori attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Società Cooperativa oppure che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'Impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

L'ammissione del socio è, inoltre, condizionata, sempre secondo le valutazioni del Consiglio di Amministrazione, alla salvaguardia dell'erogazione degli scambi mutualistici in favore dei soci già associati alla Società.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Nei termini e nelle forme previste dell'articolo 2 della legge 381/91, possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e che, per le loro esperienze professionali, possano contribuire alla crescita professionale ed imprenditoriale dei soci. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci, persone giuridiche pubbliche o private che prevedano il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 381/91 possono essere soci anche liberi professionisti esercenti attività di ricerca, di assistenza e di consulenza che, per la loro capacità effettiva di lavoro autonomo, di specializzazione professionale e di formazione imprenditoriale possano contribuire al conseguimento dello scopo sociale.

Possono essere quali soci anche le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Potranno inoltre essere soci persone fisiche o persone giuridiche ai sensi dell'articolo 4 della Legge 59/92.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n.59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2514 lettera b) del codice civile.

Nei casi, in cui, con apposito regolamento sia disciplinata la raccolta del prestito ovviamente limitato agli associati, sia in quanto operatori che sovventori e volontari, ed esclusivamente per i fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire le proprie somme di risparmio nel fondo all'uopo istituito.

Articolo 7 Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

1. L'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
2. L'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
3. L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
4. La dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
5. La dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto. Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individualizzazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art. 21. Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art. 4 penultimo comma.

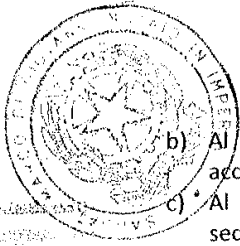
La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8 Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) Al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;



- b) Al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
- c) Al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- d) All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- e) Se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- f) A partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.

Articolo 9 Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) Alla loro formazione professionale;
- b) Al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

1. La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. La quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art.11 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

TITOLO IV RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

Articolo 10 Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 11 Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) Il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.

La domanda di recesso deve essere presentata tramite lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Articolo 12 Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo o – qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico – dall'assemblea nei confronti del Socio:

- a) Che commetta gravi inadempimenti delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) Che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) Che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) Che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;
- e) Che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) Che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;
- g) Il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- h) Il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;
- i) Che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;
- j) Che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;
- k) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Articolo 14 Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera da parte dell'organo amministrativo e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione



dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente Statuto.

Articolo 15 Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell'articolo 23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 16 Caso di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi e/o legatari al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con la modalità medesime ivi previste, allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la morte.

Articolo 17 Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 (centottanta) giorni, indicati rispettivamente negli articoli 15 e 16. Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso del termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea, alla riserva legale.

TITOLO V CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 18 Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci, con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Detto regolamento stabilisce:

- a) Le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
- b) Le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
- c) L'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;
- d) Le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;
- e) I parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- f) Il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- g) Le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VI RISTORNI

Articolo 19 Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
mediante corresponsione a titolo di integrazione delle retribuzioni;
mediante aumento delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 20 Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. Dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:
 - 1) Dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero);
 - 2) Dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;
- b. Dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);
- c. Dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. Dalla riserva straordinaria;
- e. Da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947 n.1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n. 601 e dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.

Articolo 21 Versamento delle quote sottoscritte

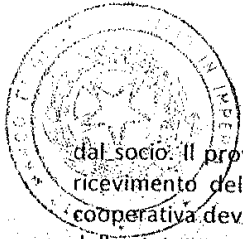
Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinate all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 22 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta



dal socio: Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Articolo 23 Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa.

Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, illustrare le ragioni sulle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori, documentare la prevalenza mutualistica ai sensi dell'articolo 2513 codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

- a) Nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art.12 legge 16/12/1977 n.904;
- b) Nella misura del 3%, al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi dell'art.11 legge 31.1.92 n.59;
- c) Ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) Ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 lettera a del codice civile;
- e) La restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art.12 legge 16/12/1977 n.904. L'assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo Mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VIII GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 24 L'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare. L'assemblea: 1. Approva il bilancio consuntivo; 2. nomina l'organo amministrativo; 3. Procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; 4. Determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile; 5. Approva i regolamenti previsti dal presente statuto; 6. Delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile; 7. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto; 8. Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo; 9. Delibera

sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori; 10. Delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 25 Convocazione

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata, ovvero mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 26 Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritti al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o dal presente statuto.

Articolo 27 Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione. È comunque esclusa la forma di votazione segreta.

Articolo 28 Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nell'Albo dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di 10 (dieci) soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta.

Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art. 9.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29 Svolgimento delle assemblee

L'assemblea, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza anche di questi, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

TITOLO IX L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 30 Organo amministrativo



La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci-cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. In mancanza di fissazione del termine essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto all'Assemblea.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.; e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- c) Compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) Deliberare e concedere avalli cambiali, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- f) Deliberare su tutte le altre materie di cui all'articolo quattro e compierne i seguenti atti;
- g) Deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti
- h) Assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) Nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;
- k) Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2474, comma 5, e 2544 del codice civile. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in

cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di un ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 31 Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 32 Potere di rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio, nonché al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati per le materie oggetto di delega, se nominati.

TITOLO X I CONTROLLI

Articolo 33 Il Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o di rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 34 Compiti del collegio sindacale

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO XI ARBITRATO



Articolo 35 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove ha sede la cooperativa il quale dovrà procedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO XII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36 Nomina dei liquidatori

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 37 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico costituito ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art.7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 23.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38 Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 39 Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Articolo 40 Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate."

In originale firmati Gianstefano Negri, Marco Saguato notaio.

16 di 16